**Regolamento scolastico *del Comune di ... / della corporazione scolastica (nome)***

*emanato il............. dal Comune di ... / dalla corporazione scolastica (nome)*

visto l'art. 20 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) del 21 marzo 2012

1. Disposizioni generali

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 1 |  |
| 1 *Il comune / La corporazione scolastica* gestisce i seguenti gradi scolastici:   1. scuola dell'infanzia 2. grado elementare 3. grado secondario I   2 La frequenza della scuola dell'infanzia *è obbligatoria / può essere dichiarata obbligatoria* per bambini alloglotti. | Gradi scolastici |
| Art. 2 |  |
| L'obbligo scolastico, il luogo di frequenza della scuola e il carattere gratuito si conformano al diritto cantonale. | Obbligo scolastico, luogo di frequenza della scuola, carattere gratuito |
| Art. 3 |  |
| *Il comune / la corporazione scolastica* garantisce nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare gli orari fissi prescritti a livello cantonale. | Orario fisso |
| Art. 4 |  |
| *Il comune / La corporazione scolastica* offre, in caso di necessità, ulteriori strutture diurne. | Strutture diurne |
| Art. 5 |  |
| 1 In caso di necessità, *il comune / la corporazione scolastica* può creare offerte supplementari quali lavoro sociale scolastico od offerte time-out.  2 In caso di necessità, vengono create speciali offerte per allievi dotati di particolari talenti. | Offerte supplementari |
| Art. 6 |  |
| *Il comune / La corporazione scolastica* è competente per disporre e attuare i provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia. | Provvedimenti di peda­gogia specializzata nel settore a bassa soglia |
| Art. 7 |  |
| *Il comune / La corporazione scolastica* *gestisce / può gestire* una scuola o una classe per allievi dotati di particolari talenti, in special modo nel settore dello sport. | Scuola e classi per allievi dotati di particolari talenti |
| Art. 8 |  |
| La valutazione, la promozione e il passaggio degli allievi avven­gono secondo il diritto cantonale. | Valutazione, promozione e passaggio |

1. Insegnanti

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 9 |  |
| 1 Gli insegnanti sono impiegati *del comune / della corporazione scolastica*.  2 Il rapporto d'impiego degli insegnanti viene costituito mediante contratto di diritto pubblico, in osservanza del diritto cantonale. | Rapporto d'impiego |

1. Direttore scolastico

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 10 |  |
| *Il comune / La corporazione scolastica nomina / può nominare* un direttore scolastico. | Direttore scolastico |

1. Consiglio scolastico

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 11 |  |
| 1 Il consiglio scolastico è composto da almeno tre membri. Un membro assume la carica di presidente. Per il resto il consiglio scolastico si costituisce da sé.  2 Il consiglio scolastico viene convocato dal presidente ogni volta che lo richiede l'evasione degli affari oppure su richiesta di un membro.  3 All'occorrenza, alle sedute del consiglio scolastico possono essere chiamate a partecipare con voto consultivo altre persone.  4 Va tenuto un verbale delle discussioni. | Organizzazione |
| Art. 12 |  |
| Il consiglio scolastico può deliberare validamente se è presente più della metà dei membri. | Numero legale |
| Art. 13 |  |
| 1 Il consiglio scolastico dirige e sorveglia la scuola e attua la legi­slazione scolastica cantonale e comunale. Esso adempie a tutti i compiti in ambito scolastico che non sono affidati a un'altra auto­rità o istanza da leggi cantonali o comunali.  2 Gli competono in particolare:   1. la decisione in merito all'anticipo o al differimento dell'ammis­sione alla scuola dell'infanzia e al grado elementare; 2. la decisione in merito alla continuazione dell'anno scolastico in una classe inferiore, se il livello richiesto risulta troppo elevato per il bambino; 3. la decisione concernente il salto di una classe; 4. la decisione in merito a offerte supplementari per bambini allo­glotti; 5. la decisione in merito alla disposizione e alla soppressione di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia; 6. la decisione in merito all'esclusione dalla scuola di un bambino durante la scolarità obbligatoria; 7. la decisione in merito al proscioglimento anticipato di un bam­bino, al più presto dopo otto anni di scuola dell'obbligo; 8. la decisione in merito alla frequenza di altri anni scolastici dopo l'adempimento della scolarità obbligatoria; 9. la decisione in merito all'esclusione dalla scuola durante la fre­quenza post-obbligatoria della scuola; 10. la decisione in merito all'ammissione di un bambino prove­niente da un altro ente scolastico, nonché in merito alla tassa scolastica; 11. la determinazione delle vacanze, fatta eccezione per le vacanze autunnali e di Natale, in accordo e coordinamento con i consi­gli scolastici della regione, nonché la facoltà di dichiarare obbligatori particolari eventi scolastici durante pomeriggi liberi o di sabato; 12. l'emanazione di un regolamento sulle assenze e sui congedi; 13. l'emanazione di un regolamento disciplinare; 14. l'assunzione e il licenziamento degli insegnanti e della dire­zione scolastica; 15. l'emanazione di un mansionario per la direzione; 16. l'emanazione di un regolamento sul perfezionamento professionale e sui congedi di perfezionamento degli inse­gnanti e della direzione; 17. la sanzione per infrazioni all'art. 68 della legge scolastica cantonale; 18. la nomina del medico scolastico e del dentista scolastico. | Doveri e competenze |
| Art. 14 |  |
| 1 Il presidente rappresenta il consiglio scolastico verso l'esterno, prepara gli affari del consiglio scolastico e provvede all'attuazione delle decisioni prese.  2 In casi urgenti che rientrano nella competenza del consiglio scola­stico adotta i provvedimenti necessari. Per quanto possibile, il con­siglio scolastico decide definitivamente in merito in occasione della seduta successiva. | Presidente |

1. Rimedi legali

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 15 |  |
| 1 Provvedimenti e decisioni degli insegnanti, della direzione scola­stica e del presidente del consiglio scolastico in questioni concer­nenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al consiglio scolastico.  2 Provvedimenti e decisioni del consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, se la legge scolastica cantonale non stabilisce altri­menti.  3 Decisioni di attribuzione negative e decisioni concernenti la man­cata promozione e la promozione possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. L'Ufficio può prevedere una procedura di riesame speciale. | Vie legali |

1. Disposizione finale

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 16 |  |
| Il presente regolamento scolastico entra in vigore il ... dopo l'ap­provazione da parte del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente e sostituisce il precedente regolamento scolastico del …. | Entrata in vigore |